

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1463-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)
del Senato della Repubblica nella seduta del 3 luglio 1974*

*modificato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 1º ottobre 1975 (V. Stampato n. 3117)*

d'iniziativa dei senatori PASTORINO, FOSSA e MERLONI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 ottobre 1975*

**Modifica alle leggi 14 agosto 1960, n. 826, 29 dicembre 1962,
n. 1745, e 11 ottobre 1973, n. 636, per quanto concerne le
modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

Le facoltà attribuite alle aziende di credito per il pagamento in modo virtuale delle tasse su contratti di borsa per contanti su titoli e valori, ai sensi della legge 14 agosto 1960, n. 826, estese ai contratti a termine e di riporto su titoli e valori con legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e legge 11 ottobre 1973, n. 636, possono essere attribuite anche ai centri di servizio elettrocontabili istituiti dalle Borse valori.

Le modalità, alla cui osservanza l'autorizzazione è condizionata, sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

Le facoltà attribuite alle aziende di credito per il pagamento in modo virtuale delle tasse su contratti di borsa per contanti su titoli e valori, ai sensi della legge 14 agosto 1960, n. 826, estese ai contratti a termine e di riporto su titoli e valori con legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e legge 11 ottobre 1973, n. 636, possono essere attribuite anche agli agenti di cambio che fanno uso di proprie attrezzature meccanografiche o elettrocontabili ovvero si avvalgono del servizio di centri elettrocontabili istituiti dai comitati direttivi degli agenti di cambio.

Identico.